

**Esecuzione forzata - assegnazione - effetti - assegnazione di crediti - Corte di Cassazione  
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18719 del 27/07/2017**

Espropriazione presso terzi di crediti - Ordinanza di assegnazione - Effetto estintivo del credito dell'esecutato verso il terzo - Esclusione - Pagamento integrale del credito - Necessità.

In tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, in quanto disposta in pagamento "pro solvendo" e non "pro soluto", ai sensi dell'art. 553 c.p.c., non è immediatamente estintiva del credito del debitore verso il terzo pignorato, all'uopo occorrendo che quest'ultimo proceda al pagamento in favore del creditore assegnatario.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18719 del 27/07/2017